



COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

C.F. 83000930756 Tel. 0836 354014 Fax 0836 354241

Web: www.comune.palmariggi.le.it - e mail: comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it

Prot. nr. 1414

li 11.06.2026

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 (periodo 15 giugno 15 settembre 2026)

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 08 del 11.06.2026

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 maggio 2026, n. 299 (pubblicato sul BURP nr. 43 del 01.06.2026) ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019";

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità, la viabilità e le proprietà private e pubbliche;

Vista la propria Ordinanza Sindacale nr. 02 del 03.03.2026 con oggetto "Stagione A.I.B. 2026 - Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi". Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati. Pulizia fondi e realizzazione fasce protettive".

Rilevato che le cause di tali fenomeni sono imputabili, in larga parte, all'incuria e all'abbandono nella conduzione dei suddetti fondi e aree;

Considerato che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse,

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

Visto la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;

Visto la Legge 353 del 21/11/2000;

Visto il D.lgs. 01 del 02/01/2018;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile, Delibera C.C. n. 20 del 27/04/2023;

In esecuzione di quanto riportato all'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta del 25 maggio 2026, n. 299;

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 /2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Con i poteri previsti dal D.lgs.267/2000;

RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 maggio 2026, n. 299 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019" quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

- 1) **Il rigoroso rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. 38 del 12/12/2016** "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivo e di interfaccia" **e nel D.P.G.R. n. 299 del 25/05/2026** "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026 ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019"
- 2) **Di confermare il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 lo stato di grave pericolosità per gli incendi**, per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale, fatta salva la possibilità di estensione temporale in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche,;
- 3) **Il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature**;
- 4) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- 5) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15 giugno al 15 settembre 2026, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile. Al fine di prevenire il rischio di innesco incendi, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
- 6) Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri da terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;
- 7) **ORDINA, altresì**, a tutti i cittadini l'osservanza di quanto sopra riportato nonché ai proprietari, ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree incolti e/o abbandonati, di qualsiasi natura, **ivi comprese le loro pertinenze, all'esterno e all'interno del centro abitato**, è fatto obbligo di provvedere **al mantenimento delle relative aree** in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l'igiene e la sicurezza antincendio in ogni periodo dell'anno.
- 8) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni della presente ordinanza e/o D.P.R.P. nr. 334/2025, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del D.P.R.P. nr. 334/2025, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
 - Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 4 del D.P.R.P. nr. 334/2025 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.
 - In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986 nr. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
 - Ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.R.P. nr. 334/2025, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n.353/2000.
- 9) **Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità preposte VV.FF., Carabinieri Forestali ecc. (numero unico di emergenza europea: 112) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.**

DISPONE

La Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a **bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

DISPONE ALTRESÌ

- 1) la massima diffusione attraverso i mezzi di informazione e comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune;
- 2) che il presente provvedimento sia inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
- Comando Stazione Carabinieri di Bagnolo del Salento;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Otranto
- Commissariato di Polizia di Stato di Otranto;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce;
- Alla Associazione di Volontariato di Protezione Civile ed AIB di Palmariggi, attiva sul territorio comunale;
- Alla Regione Puglia – Sezione Protezione Civile -.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tar Puglia sez. di Lecce entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Sede Municipale li 11.06.2026



IL SINDACO
Dott. Franco ZEZZA
Franco Zezza